

Caso “Cappato”

Lezione 19.09.19

(la sbobinatura di partenza è di Alessandra Iemma)

1. Introduzione al caso

Questa lezione ha ad oggetto un caso giudiziario in cui possiamo toccare con mano alcuni dei dilemmi e dei problemi più importanti che riguardano la tutela delle libertà oggi.

La vicenda giudiziaria di cui parleremo vede due protagonisti: Fabiano Antoniani (in arte dj Fabo) e, insieme a lui, Marco Cappato. Marco Cappato è un attivista del partito radicale noto per il suo interesse verso una serie di questioni eticamente sensibili, come il caso Welby ed il caso Englaro, e verso temi legati all'uso e alla liberalizzazione delle droghe.

La vicenda in questione inizia il 13 giugno del 2014, quando dopo un incidente stradale Fabiano Antoniani riportò gravi lesioni ed entrò in coma. Dopo un po' di tempo Antoniani riuscì ad uscire dalla situazione comatosa, ritrovandosi, però, paraplegico e con numerosi problemi fisici, senza poter parlare e senza potersi muovere. Poteva, infatti, comunicare con gli altri solo attraverso gli occhi.

Iniziò così un lungo percorso medico per curarsi. Con l'aiuto della fidanzata si recò anche in India per la cura con le cellule staminali, ma non vi fu nessun risultato pratico e concreto, se non un semplice beneficio momentaneo.

C'è da dire che nel frattempo la sua condizione si aggravò. Purtroppo le persone che si trovano in quella condizione, nutrite da un sondino nasogastrico e che respirano attraverso dei macchinari, hanno bisogno di un aiuto e di un'attenzione costante.

Ad un certo punto Antoniani disse di non farcela più. Intorno alla fine del 2016, anzi, già nel 2015, secondo quanto riportato dagli atti, Fabiano iniziò a pensare all'eutanasia comunicandolo alla sua famiglia, che in un primo momento non fu d'accordo. Egli era così deciso che iniziò ad effettuare delle ricerche, soprattutto, grazie alla sua fidanzata, per trovare una strada che gli permettesse di ottenere il suo “diritto a morire”. Entrò così in contatto con Marco Cappato.

Marco Cappato disse a Fabiano Antoniani e alla sua fidanzata che se voleva poteva accompagnarlo in una clinica in Svizzera in cui sarebbe stato possibile eseguire l'eutanasia attiva. Fu così che i primi di febbraio del 2017 che Fabiano Antoniani e Marco Cappato partirono verso la clinica svizzera dove, pochi giorni dopo, in una sala con un'equipe medica, attraverso il movimento della mandibola, Antoniani attivò il meccanismo che determinò la sua morte.

Ritornato a Milano, Marco Cappato si autodenunciò ai carabinieri. Aveva compiuto un atto che, a norma del codice penale, rientrerebbe nella fattispecie dell'istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).

2. La questione controversa

Il problema che sta dietro il caso è in ultima analisi arrivare ad individuare l'esistenza del "diritto a morire"; un diritto che tuttavia non esiste nel nostro ordinamento. Come noto, il suicidio non è punito (è un comportamento giuridicamente tollerato), mentre è punita la condotta istigatrice o agevolatrice al suicidio.

Marco Cappato si autodenuncia e il pubblico ministero afferma che non si è di fronte ad un reato vero e proprio, ma potrebbe esserci un'incostituzionalità in virtù del fatto che non esiste nel nostro ordinamento una norma che prevede la libertà di autodeterminazione in relazione alle terapie che inducono alla morte.

Ovviamente, il pubblico ministero rimette la questione al giudice per le indagini preliminari che emette una ordinanza di "imputazione coatta" con la quale l'imputato viene tratto in giudizio di fronte alla Corte d'assise per il reato dell'art. 580 c.p. **La Corte d'assise di Milano**, prima di risolvere il problema relativo al caso, si pone la questione (come aveva individuato il p.m.) se la norma dell'art. 580 del c.p., prevedendo l'aiuto al suicidio, anche laddove colui che ha aiutato non ha modificato l'intento suicida del soggetto, sia incostituzionale per violazione degli art. 3, 13 e 32 della Costituzione. Secondo il giudice a quo l'art. 580 c.p. dovrebbe essere riletta alla luce della Costituzione: in particolare, del principio personalistico enunciato dall'art. 2 Cost. e della inviolabilità della persona enunciata dall'art. 13 Cost. da cui deriverebbe la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza.

Bisogna ricordare che la Corte costituzionale, e prima ancora il giudice a quo, deve valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione; per rilevanza si intende l'incidentalità, cioè che la norma è essenziale per decidere il caso, e per non manifesta infondatezza che esiste una valutazione che il giudice può effettuare in merito alla questione di legittimità costituzionale.

3. L'ordinanza della Corte d'assise di Milano

Nel motivare sulla rilevanza della questione, la Corte d'assise di Milano dice che «**la condotta di Marco Cappato non ha inciso sul processo deliberativo di Fabiano Antoniani in relazione alla decisione di porre fine alla propria vita e, pertanto, l'imputato deve essere assolto dall'addebito di averne rafforzato il proposito di suicidio**».

L'argomentazione è tutta giocata sul fatto che l'art. 580 parla di aiuto al suicidio, ma non dice cos'è: secondo alcuni l'aiuto al suicidio si ha nel momento in cui un soggetto aiuti materialmente qualcuno a suicidarsi (come l'aver accompagnato in macchina Dj Fabo alla clinica in Svizzera); secondo altri questa ipotesi non è la fattispecie dell'art. 580, perché oltre all'aiuto materiale è necessario averne rafforzato il proposito suicida.

La Corte d'assise, ovviamente, deve effettuare un ragionamento giuridico, partendo dalla soluzione del contrasto interpretativo e dice: **«ad oggi l'unica sentenza della Corte di cassazione che ha provveduto a definire le condotte di agevolazione incriminate dall'art. 580 c.p., ha sottolineato che le stesse sono state previste come alternative a quelle di istigazione e per ciò sono punibili a prescindere dalla ricaduta sul processo deliberativo dell'aspirante suicida».**

La Cassazione non ha risolto la questione, ma ha affermato che per aversi aiuto non c'è bisogno di rafforzare il processo deliberativo. Secondo la Corte d'Assise l'interpretazione dell'art. 580, che risulta sostenuta dal diritto vivente, unitamente all'importanza dei diritti di cui si tratta, rende necessario, dunque, il ricorso alla Corte Costituzionale alla quale è possibile rivolgersi allorché il diritto vivente non sia stratificato e consolidato, precisamente **«allorché il giudice remittente ha l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata».**

Sul piano del diritto penale il problema riguarda l'offensività della condotta di Marco Cappato. Per risolvere la questione se l'aiuto al suicidio richieda solo un aspetto materiale o anche il rafforzamento dell'intento suicida la Corte d'assise si pone, anzitutto, il problema del bene giuridico tutelato dall'art. 580 c.p., e fa un ragionamento, che sul piano argomentativo, va a guardare l'*intentio legis*, ovvero l'intento del legislatore nel momento in cui il codice è entrato in vigore.

Nel momento in cui entrò in vigore il Codice Rocco, l'art. 580 c.p. rispondeva ad una esigenza dell'ideologia fascista, in quanto il suicidio diminuiva la presenza di forza lavoro e non contribuiva al progresso morale, spirituale ed economico della nazione. Oggi evidentemente non è più così. La Corte d'assise dice infatti: **«Allo stato, però, la disciplina dettata dal Codice Rocco deve essere interpretata alla luce dei nuovi principi introdotti dalla Costituzione, che hanno comportato una diversa considerazione del diritto alla vita, che si evince dal complesso del dettato costituzionale, primariamente dal principio personalistico enunciato all'art. 2 e da quello dell'inviolabilità della libertà individuale enunciato all'art. 13.»** Nella Costituzione gli artt. 2 e 13 ci fanno capire che la tutela dell'art. 580 deve andare verso i valori del personalismo e verso l'idea dell'inviolabilità della libertà personale.

Il giudice *a quo* continua affermando: **«Da questi stessi principi costituzionali deriva la libertà per l'individuo di decidere sulla propria vita ancorché da ciò dipenda la sua morte».** È evidente che, con un ragionamento giuridico, facendo un passo indietro al Codice Rocco e un passo in avanti alla Costituzione, la Corte d'assise è arrivata a dire che siamo liberi di morire. Questo è l'aspetto sottile che la il giudice *a quo*, nell'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, cerca di sottolineare. L'obiettivo della Corte d'assise è quello di raggiungere un esito, l'introduzione nel nostro ordinamento della libertà di autodeterminazione, intesa come diritto a morire: **«Deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegue il sacrificio del bene della vita».** Tutto

ruota intorno alla ricerca, nelle pieghe dell'art. 580 del c.p. e negli art. 2 e 13 (ma anche 3 e 32) della Costituzione, di un nuovo diritto, il diritto a morire.

Questa argomentazione, che guarda alla storia e, ovviamente, attualizza rispetto alla Costituzione, si serve anche di un altro alleato, la **Corte europea dei diritti dell'uomo**. La Corte di Strasburgo, in una serie di casi, ha risolto – seppur non definitivamente e lasciando aperta la questione – il problema dell'esistenza del diritto a morire. La Corte d'assise ha richiamato due casi molto importanti, affrontati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il caso *Pretty c. Regno Unito* e il caso *Haas c. Svizzera*, fondamentali per la propria argomentazione. In *Pretty* del 29 aprile 2002 la Corte EDU afferma che «**non esiste un diritto a morire per mano di un terzo o con l'assistenza dello Stato e che gli Stati della Convenzione hanno il diritto di controllare, attraverso l'applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi**». Si tratta di una sentenza che utilizza, come parametro, l'art. 2 della CEDU, il quale prevede il diritto alla vita. Il signor Pretty cercava di dimostrare che dall'art. 2 della CEDU si potesse arrivare anche ad un diritto alla morte. La Corte EDU non segue questo ragionamento affermando, però, che gli Stati hanno comunque un margine di apprezzamento su tale disciplina.

Dopo aver richiamato il caso *Pretty*, la Corte d'assise richiama il caso *Haas* del 2011, in cui è stato invece asserito espressamente dalla Corte EDU “**il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi ed a che punto la propria vita finirà, a condizione che egli o ella sia in grado di raggiungere liberamente una propria decisione su questa questione ed agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata entro il significato dell'art. 8 della Convenzione**”. In questo caso il parametro era un altro, non più l'art. 2, ma l'art. 8 della Convenzione, che prevede la tutela della vita privata.

La Corte d'assise si accosta a questa argomentazione sulla base della quale sembrerebbe possibile configurare una libertà di autodeterminazione. C'è un altro passaggio, sempre di questa argomentazione della Corte d'assise, rappresentato dalla legge **n. 219 del 22 dicembre 2017**. Tale legge è il risultato di molti anni di discussione sul tema del fine-vita. Già con i casi Englaro e Welby iniziò un notevole dibattito circa la possibilità di prevedere un testamento biologico.

Durante la XVII legislatura, dopo un iter partito dalla legislatura precedente, si è arrivati alla legge sulle **disposizioni anticipate di trattamento (DAT)**. Si tratta di una legge che regola il *biotestamento* ed il consenso informato in relazione a certe tipologie di cure, cioè le cure per persone che non possono nutrirsi da sole e che non possono respirare autonomamente. La legge interviene su tali aspetti, lasciando la possibilità di un'eutanasia passiva, laddove non ci sia più niente da fare e non si tratti di “staccare la spina”, ma di aiutare, anche attraverso le cure palliative, una persona che si trovi in una certa condizione ad avere un decesso non drammatico.

La Corte d'assise afferma: «**La legge ha introdotto la possibilità per ciascun individuo di disporre anticipatamente in ordine ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto, e ha**

riconosciuto espressamente il diritto di rifiutare l'idratazione o l'alimentazione artificiale, ha vietato trattamenti terapeutici finalizzati a prolungare la vita ad ogni costo e ha riconosciuto al malato il diritto di scegliere di porre fine alla propria vita in stato di sedazione profonda nel caso di 'sofferenze refrattarie alle cure'».

La Corte d'assise usa a tale legge per dire che nel nostro ordinamento, rispetto al passato, sono stati fatti passi in avanti, arrivando a prevedere una forma di eutanasia passiva. Continuano i giudici meneghini: **«La legge in esame, peraltro, non ha riconosciuto il diritto al 'suicidio assistito' secondo le modalità scelte dai singoli. Anzi all'art. 1 ha specificato che non è possibile richiedere al medico trattamenti contrari a norme di legge o alla deontologia professionale. Allo stato, pertanto, non è possibile pretendere dai medici del Servizio pubblico la somministrazione o la prescrizione di un farmaco che procuri la morte».**

È come se la Corte d'assise stesse dicendo che nel nostro ordinamento è stata prevista una tipologia di eutanasia ma non anche l'altra, e per via dei numerosi casi che si sono verificati nel tempo (di soggetti che volevano porre fine alla propria vita ma che avrebbero dovuto attendere tempo) sarebbe opportuno prevedere anche l'eutanasia attiva.

Come abbiamo visto, la questione è quella legata all'aiuto al suicidio, ma non solo, la Corte d'assise vuole, attraverso l'aiuto al suicidio, garantire la libertà di autodeterminazione del paziente anche rispetto alla morte. Rimane un problema, però, rispetto all'incostituzionalità di quella norma. Bisogna sempre superare, nel caso specifico di Marco Cappato, il problema della punizione, cioè il problema delle condotte sanzionate dall'art. 580.

La Corte d'assise sul punto afferma: **«I principi costituzionali che hanno ispirato, solo alcuni mesi fa, la formulazione e l'approvazione della legge n. 219/17 devono presidiare, ad avviso di questa Corte di assise, anche l'esegesi della norma in esame orientando l'interprete nell'individuazione del bene giuridico tutelato e, di conseguenza, delle condotte idonee a lederlo. E il riconoscimento del diritto di ciascuno di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza porta a ritenere sanzionabili ai sensi dell'art. 580 c.p. solo le condotte che 'in qualsiasi modo' abbiano alterato il percorso psichico del soggetto passivo, impedendogli di addivenire in modo consapevole e ponderato a tale scelta».**

Qui si può notare un ulteriore problema dietro le quinte, quello della sanzione di 5 o 10 anni nel caso in cui la persona muore. La Corte, perciò, afferma **«Gli artt. 3, 13, 25, Il comma e 27, III comma della Costituzione impongono che la libertà dell'individuo possa essere sacrificata solo a fronte della lesione di un bene giuridico altrimenti non pienamente tutelabile, che la sanzione sia proporzionata alla lesione provocata così da prevenire la violazione e provvedere alla rieducazione del reo. In forza di questi canoni di offensività, ragionevolezza e proporzione della pena interviene il controllo della Corte costituzionale rispetto alle scelte di politica criminale che sono riservate al Legislatore. Ed è in relazione a questi principi che questa Corte di assise, per tutti i motivi sopra esposti, ritiene che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, non siano sanzionabili.»**

Si comprende dunque quello che la Corte d'assise di Milano chiede alla Corte costituzionale: fare in modo che quella condotta (nel caso specifico di Marco Cappato) non sia ritenuta offensiva. Ma per raggiungere quel risultato occorre una interpretazione dell'aiuto al suicidio tale che quella tipologia di condotta non sia più offensiva. L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 580 nella parte in cui ritiene punibile la condotta integrata da Marco Cappato.

4. L'ordinanza della Corte costituzionale n. 207/2018

La Corte d'assise di Milano, come abbiamo visto, solleva la questione alla Corte costituzionale, che si pronuncia nell'ordinanza **n. 207 del 2018**. L'obiettivo della Corte Costituzionale, in questa ordinanza, è quello di smontare l'argomentazione prospettata dalla Corte d'assise.

Innanzitutto, bisogna specificare che la Corte costituzionale si pronuncia con un'ordinanza perché non prende una decisione sulla questione, cioè non la chiude.

Come sappiamo la Corte costituzionale decide definitivamente le questioni che gli vengono sottoposte con una sentenza, mentre se la questione non decisa definitivamente essa adotta un'ordinanza. Le ordinanze possono essere o di inammissibilità o di altre tipologie. In questo caso, la Corte costituzionale emette un'ordinanza di rinvio della decisione, cioè concede 11 mesi al Parlamento per decidere sulla questione ed intervenire in via legislativa sul presupposto che in un ordinamento giuridico come il nostro la Corte costituzionale non si può sostituire al legislatore. Bisogna ora analizzare come la Corte arriva ad affermare che non può pronunciarsi sulla questione perché spetta al legislatore.

La Corte, ovviamente, dice che «**L'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione**». Qui emerge subito il contrasto con quanto affermato dalla Corte d'assise nell'ordinanza di remissione, la quale affermava, invece, che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio fosse incostituzionale. La Corte costituzionale continua spiegando il perché e dice: «**dall'art. 2 Cost. – non diversamente che dall'art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire.**

Che dal diritto alla vita, garantito dall'art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*).

Neppure, d'altro canto – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo – è possibile desumere la generale inoffensività dell'aiuto al suicidio da un generico diritto all'autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita, che il rimettente fa discendere dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost.». (ma anche dall'articolo 32, che tutela il

diritto alla salute, nonostante non sia stato richiamato nell'ordinanza). La Corte costituzionale, quindi, demolisce le argomentazioni prospettate dalla Corte d'assise di Milano.

In relazione al bene giuridico tutelato dice «non è affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela di una norma quale l'art. 580 cod. pen. alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi.» Su questo punto, la Corte costituzionale, dà ragione alla Corte d'assise quando afferma che l'interpretazione fascista oggi è anacronistica. «L'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere».

Qui, si comprende bene qual è il ragionamento della Corte, la quale sta dicendo che, nonostante il quadro costituzionale tuteli il diritto alla vita, bisogna impedire che attraverso la non incriminazione dell'aiuto al suicidio si possa creare una situazione negativa, soprattutto, per quelle persone vulnerabili, cioè persone che per un male psicologico o per un male fisico, trovandosi in una situazione problematica o di notevole debolezza, possano essere indotte da altri a scegliere la morte.

Questo è il cuore della decisione della Corte costituzionale. L'interpretazione della Corte d'assise potrebbe essere ritenuta corretta se si ha a che fare con persone in grado di decidere liberamente, ma non quando la decisione riguarda persone che si trovano in una situazione di debolezza. È come se, la Corte costituzionale, ritagliasse, attraverso il suo intervento, un problema nuovo che la Corte d'assise non aveva considerato e dice: «Il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d'essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto».

Successivamente, la Corte smonta l'interpretazione conforme alla CEDU così come prospettata dalla Corte d'assise, e dice «A questo riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, peraltro, riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento, sottolineando a più riprese come incriminazioni generali dell'aiuto al suicidio siano presenti nella gran parte delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (...). E la ragione atta a giustificare, agli effetti dell'art. 8, paragrafo 2, CEDU, simili incriminazioni è stata colta proprio nella finalità (...) di protezione delle persone deboli e vulnerabili (Corte EDU, sentenza 29 aprile 2002, *Pretty* contro Regno Unito).» In sostanza, la Corte costituzionale ha messo in evidenza, ancora una volta, il fatto che la Corte d'assise non ha detto perché in *Pretty* la Corte europea

dei diritti dell'uomo ha negato l'esistenza del diritto alla morte attraverso l'art. 2. La Corte EDU ha negato l'esistenza del diritto alla morte, in quanto voleva tutelare, soprattutto, le persone in situazioni di debolezza e vulnerabilità.

Tuttavia, prosegue la Corte costituzionale, «occorre, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali».

Qui, emerge un altro criterio argomentativo, la tecnologia. La Corte mette in luce che oggi rispetto al 2002 (anno del caso *Pretty*) è molto più probabile trovarsi di fronte a situazioni in cui le persone vengono mantenute in vita dai macchinari. Quindi, è come se la Corte avesse detto che esiste un confine molto più labile tra la vita e la morte e che oggi, con l'evoluzione della scienza medica, siamo in una situazione diversa dal passato.

Continua la Consulta: «Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.»

La Corte sta ragionando da giudice costituzionale: ritaglia il perimetro del caso concreto e da questo perimetro individua una possibile norma di legge. È come se avesse costruito, attraverso la fattispecie, la norma che in un certo senso poi un legislatore potrebbe usare.

Si legge nell'ordinanza: «Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost.».

Vedete come qui la Corte costituzionale allarghi molto la questione. In precedenza ha affermato che non esiste il diritto a morire e che l'art. 580 non è incompatibile con la Costituzione, ma successivamente dice che in certe circostanze potrebbe essere così, alla luce della reinterpretazione della CEDU, dell'elemento di novità dal punto di vista medico e della legge n. 219 del 2017. Infatti, la Corte per giustificare la propria osservazione, introduce un elemento nuovo, cioè che, nel frattempo, in Italia è entrata in vigore la legge sulle disposizioni di trattamento anticipate, la quale ha previsto che un soggetto può lasciarsi morire in determinate situazioni.

La Consulta ribadisce perché questa disciplina è nata, qual è il suo oggetto e dice «In quest'ottica, la citata legge n. 219 del 2017 riconosce ad ogni persona 'capace di agire' il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale». La precisazione dei trattamenti di idratazione e nutrizione

artificiale, viene effettuata in vista del dibattito, sorto nel caso Englaro, in cui vi erano persone che sostenevano che queste tipologie di trattamenti non fossero trattamenti medici.

La Corte termina la *pars construens* (l'indicazione della strada da seguire) dicendo: «La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte». La Corte ribadisce che non esiste il diritto a morire, sulla base della nostra legislazione, e che «nelle ipotesi in esame vengono messe in discussione, d'altronde, le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell'aiuto al suicidio.»

Ora, la Corte costituzionale, attraverso l'individuazione di ipotesi in cui le persone sono deboli e vulnerabili, arriva a dire qual è il problema dal punto di vista della morte dignitosa e dice **«se, infatti, il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari, non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale.»**

Ricordate che la Corte costituzionale ha iniziato questa ordinanza affermando che l'interpretazione della Corte d'assise non è corretta, però, ha sottolineato, successivamente, che c'è stata, comunque, un'evoluzione sul piano medico e che bisogna garantire le persone che si trovino in determinate condizione, cioè persone capaci di agire e che vogliono mettere fine alla loro vita. Davanti a questa argomentazione la Corte si deve porre, a questo punto, il problema di capire se, in certe circostanze ed a determinate condizioni, è possibile consentire l'eutanasia attiva. Il problema della Corte costituzionale è vedere se c'è un ostacolo assoluto nell'art. 580 del c.p. alla possibilità dell'eutanasia diretta.

La risposta finale della Corte è individuata in queste parole **«Entro lo specifico ambito considerato (cioè delle persone capaci di agire e che non sono in condizioni di debolezza e vulnerabilità), il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie (non libertà di autodeterminazione intesa come diritto a morire, ma come diritto a scegliere i trattamenti medici), comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive».**

Fabiano Antoniani non voleva applicare la legge sulle DAT del 2017 perché la morte sarebbe arrivata in un tempo molto lungo, o comunque in un tempo che non avrebbe deciso lui ma il suo corpo. La Corte, in sostanza, dice che non si può limitare la libertà di autodeterminazione,

in relazione alle cure, in modo che questo sia un divieto assoluto di eutanasia diretta in determinate condizioni.

La Corte d'assise aveva intrapreso la strada più veloce per raggiungere il riconoscimento del diritto a morire, attraverso l'abolizione dell'art. 580 c.p. e la valorizzazione dell'interpretazione del diritto alla vita come anche diritto a morire. La Corte costituzionale, invece, frena la Corte d'assise, perché secondo quel ragionamento si metterebbero in pericolo le persone vulnerabili, che non sono in grado di prendere una decisione e potrebbero essere indotte a terminare la propria vita sulla base di una condizione, non di istigazione o di aiuto, ma di debolezza personale. Allora, la Corte cerca di ritagliare qual è la fattispecie che potrebbe essere lecita, utilizzando diversi criteri, quali l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione normativa, l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo e, anche, attraverso una reinterpretazione degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione.

5. L'ordinanza di rinvio della decisione

Sebbene abbia descritto in maniera molto chiara cosa è lecito e cosa non è, la Corte costituzionale, afferma di non poter decidere: «questa Corte ritiene, peraltro, di non poter porre rimedio, almeno allo stato, a traverso la mera estromissione dall'ambito applicativo della disposizione penale delle ipotesi in cui l'aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena descritte».

La ragione del ritrarsi viene esposta più avanti: «una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi. (...)».

La Consulta quindi dice che la sua interpretazione è corretta, ma non può decidere sulla questione perché così facendo invaderebbe il campo del legislatore e soprattutto perché la sua decisione darebbe una risposta al caso specifico di Marco Cappato, ma non risolverebbe tutta la miriade di altre situazioni che si potrebbero creare, lasciando così un vuoto normativo. **«Di tali possibili conseguenze della propria decisione questa Corte non può non farsi carico, anche allorché sia chiamata, come nel presente caso, a vagliare la incompatibilità con la Costituzione esclusivamente di una disposizione di carattere penale».**

Secondo la Corte costituzionale, ci sarebbero infatti almeno due opzioni legislative:

1. La modifica dell'art. 580
2. La modifica della legge n.219 del 2017

Il legislatore potrebbe scegliere di modificare il codice penale, oppure la legge del 2017 e questo, dice la Corte, sembra essere un elemento che induce la stessa a non essere sicura che il suo intervento sia quello giusto, perché si ha a che fare con la discrezionalità politica del legislatore che la Corte non può mai invadere. Per questi motivi la Corte arriva a dire che **«I delicati bilanciamenti ora indicati restano affidati, in linea di principio, al Parlamento, il compito naturale di questa Corte essendo quello di verificare la compatibilità di scelte già**

compiute dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolti».

In una situazione del genere la Corte costituzionale avrebbe dovuto emettere una ordinanza di inammissibilità, cioè l'ordinanza che decide sul piano processuale, ma non sul piano di merito, e avrebbe dovuto scrivere che si attendeva la decisione del legislatore. Solo, laddove il legislatore non decida, in una situazione successiva sottoposta alla Corte, quest'ultima avrebbe potuto prendere una decisione in merito. Quindi, la Corte avrebbe dovuto emettere **una sentenza di inammissibilità più un monito**, ma fa il contrario; siccome il merito, fondamentalmente, lo ha già deciso, o comunque lo ha già messo in evidenza, sospende la decisione con un rinvio al 24 settembre 2019, in cui dovrà decidere, se il legislatore si è mosso oppure no, se ha previsto una norma in merito e se quest'ultima è incostituzionale o meno.

Nel frattempo il Parlamento è stato sordo rispetto alla decisione della Corte costituzionale e non è intervenuto sulla questione. La dottrina dal suo canto ha censurato la decisione della Corte costituzionale perché si discosterebbe tantissimo dal normale esito dei giudizi di costituzionalità. La Corte in circostanze simili aveva sempre adottato decisioni di inammissibilità con un monito al legislatore. Invece, in questo caso, come è stato detto anche dal Presidente della Corte costituzionale, adotta una decisione di **incostituzionalità prospettata**: non dice che la norma è incostituzionale, ma ne prospetta l'incostituzionalità, sospendendo la causa ed affermando che questa verrà riassunta in seguito.

6. La decisione della Corte 24 settembre

La Corte costituzionale, il 24 settembre 2019, si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni, sollevate dalla Corte d'assise di Milano sull'articolo 580 del Codice penale, riguardanti la punibilità dell'aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita ed **ha ritenuto non punibile, ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.**

La sentenza è attesa nei prossimi giorni.